

La Ctr Lazio si pronuncia sulle somme che si versano per la definizione agevolata

Le sanzioni sono rimborsabili

Se l'atto originario è in contrasto con le norme dell'Ue

DI VALERIO STROPPA

Anche le somme versate per la definizione agevolata delle sole sanzioni, che di regola non sono rimborsabili, devono essere restituite al contribuente se l'atto originario è in contrasto con le norme comunitarie. In questo caso il giudice di merito deve disapplicare la disposizione fiscale italiana e considerare l'atto «tamquam non esset» (come se non esistesse). A deciderlo è stata la Ctr Lazio nella sentenza n. 4639/02/16.

Il caso vedeva coinvolta una fondazione di diritto austriaco, raggiunta da una contestazione dell'Agenzia delle entrate in merito all'imposta di successione. L'ente era stato nominato quale unico erede testamentario da parte di un soggetto deceduto. La fondazione procedeva al pagamento delle sole sanzioni in via agevolata (versando un terzo del minimo di legge), procedendo a impugnare l'atto. Nelle more del giudizio, però, interveniva

Trasferimento di beni solo con la parentela

La tassazione del trasferimento dei beni al trustee, ai fini dell'imposta di donazione, avviene sempre in base al rapporto di parentela esistente tra il soggetto che conferisce e i beneficiari del trust.

Non fa differenza il fatto che il dante causa sia il disponente oppure sia indicato come soggetto «terzo» nell'atto istitutivo di trust. È questo il principio affermato dalla Ctp di Roma nella sentenza n. 22134/49/16, depositata il 4 ottobre 2016. Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle entrate aveva considerato che la tassazione del trasferimento immobiliare al trustee, effettuato da soggetti in relazione di parentela con i beneficiari, dovesse avvenire con l'imposta di donazione massima prevista tra soggetti estranei (8% senza franchigie), per il solo fatto che il dante causa non erano anche i disponenti dell'atto istitutivo di trust (il quale espressamente consentiva che altri soggetti, rispetto al disponente vero e proprio, potessero apportare beni). Da qui l'avvio del contenzioso.

A parere dei contribuenti, rappresentati da Paolo Gaeta e Tommaso Pepe dello Studio Gaeta&Associati, l'operato dell'ufficio sarebbe risultato in contrasto con la stessa prassi dell'amministrazione finanziaria, in particolare con le circolari n. 3/2008 e n. 18/2013.

Una tesi che trova concordi i giudici capitolini, secondo i quali, quando viene effettuato un nuovo apporto al patrimonio del trust, è sempre necessario indagare i legami tra le persone coinvolte.

In tale ottica, l'imposta di donazione va perciò determinata «applicando le aliquote indicate nella tabella (di cui al d. n. 262/2006, ndr), differenziate in funzione del grado di parentela esistente tra il beneficiario e il disponente». Pertanto, per i trasferimenti operati tra parenti in linea retta come genitori e figli, vige la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario, con prelievo del 4% sulla quota eccedente.

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata

2012/2157 avviate da Bruxelles contro l'Italia. La Ctp di Roma dichiarava perciò la cessata materia del contendere, condannando l'ufficio alla restituzione delle sanzioni versate. Da qui l'appello dell'amministrazione finanziaria, sulla base del fatto che sia la Cassazione sia la prassi hanno affermato nel corso del tempo che il pagamento delle sanzioni agevolate preclude al contribuente la possibilità di ottenerne la restituzione.

Non così, però, quando la regola violata collide a sua volta con la normativa dell'Ue: «L'ordinamento interno in contrasto con l'ordinamento comunitario è di grado inferiore», osserva la Ctr, «e il giudice è tenuto all'applicazione della norma comunitaria in contrasto con quella nazionale». Da qui il rigetto dell'appello dell'ufficio.

© Riproduzione riservata

la legge n. 161/2014, cosiddetta «legge europea 2013-bis», che modificava la disciplina di riferimento. In particolare,

il provvedimento ha introdotto l'esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazio-

ni costituite all'estero in uno stato Ue/See, con l'obiettivo di sanare le procedure di infrazione n. 2012/2156 e n.



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Il ricorso in Cassazione si fa secondo le forme stabilite

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie va notificato nelle forme del codice di procedura civile. La notifica mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia e non nelle forme del codice di procedura civile (che richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario), è dunque inesistente e non semplicemente nulla.

Manca infatti in questi casi il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, non potendo essere considerato tale il contribuente personalmente. Stante l'inesistenza della notifica non si realizza quindi neppure l'effetto sanante del controricorso e il ricorso resta inammissibile. Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21866 del 28.10.2016. Nel caso di specie l'appello del contribuente era stato rigettato dalla Ctr con sentenza contro cui lo stesso contribuente proponeva poi ricorso per cassazione.

I giudici di legittimità, prima di entrare nel merito del ricorso, accoglievano in via preliminare l'eccezione d'inesistenza della notificazione del ricorso, contestata dall'Agenzia delle entrate nel proprio controricorso. Il ricorso per cassazione era stato infatti consegnato all'impiegato addetto dell'Ufficio e non era stato notificato, quindi, nelle forme del codice processuale. La notifica mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia, è del resto prevista dal dlgs n. 546/92, art. 16, comma 3, solo per le notifiche degli atti del giudizio tributario, mentre, secondo quanto disposto dallo stesso dlgs n. 546/92, art. 62, comma 2, «al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto». L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è dunque configurabile in tutte le ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, come anche indicati nella recente sentenza Cass. 20 luglio 2016, n. 14916.

Giovambattista Palumbo

© Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale di Terni sugli immobili

Imu a carico del locatore se il contratto finisce

DI VINCENZO DELLI PRISCOLI

In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, l'Imu torna a carico del locatore alla data di riconsegna del bene da parte del locatario, comprovata dal verbale di riconsegna dell'immobile. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Terni con la sentenza n. 274 del 2 settembre 2016. Il comune di Arrone richiede a una società di leasing il pagamento dell'Imu per le annualità 2012 e 2013 relativa a un immobile che la ricorrente aveva concesso in locazione finanziaria a un'altra società con un contratto stipulato nel luglio del 2007. Poiché la società di leasing aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento nel settembre 2008, in conformità alla clausola di risoluzione espressa contenuta nel contratto, l'Imu era di nuovo tornata a gravare sulla società di leasing proprietaria dell'immobile.

Non vi sono dubbi sul fatto che durante la vigenza del contratto di locazione finanziaria l'Imu grava sul locatario, in quanto l'art. 9 del dlgs n. 23/2011 (Applicazione dell'imposta municipale propria) stabilisce che «per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Così come risulta certo che la risoluzione del contratto comporta che l'imposta torni a gravare sul proprietario che ha concesso in leasing l'immobile. Il problema che si pone, però, è quello di chiarire che cosa abbia inteso il legislatore con l'espressione suddetta «per tutta la durata del contratto». Intende cioè fare riferimento al solo profilo giuridico della vigenza del contratto, come sostiene il

Comune di Arrone, o invece a tutto il periodo di detenzione materiale del bene da parte del locatario, e dunque anche al periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e la materiale riconsegna del bene al proprietario del medesimo? Nel caso di specie, mentre è pacifico che la società ricorrente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa fin dal settembre 2008, non vi è però alcuna prova che abbia conseguito da parte del locatario la materiale riconsegna dell'immobile. Nel corso degli ultimi anni, oltre a un orientamento volto a ritenere che una volta risolto il contratto di locazione immobiliare la soggettività passiva dell'imposta torna a gravare sul proprietario, anche nel caso in cui materialmente l'immobile non risulta essere stato ancora restituito, si è posto un altro orientamento incline ad attribuire rilevanza alla materiale riconsegna del bene, dando origine a numerose controversie giurisprudenziali. Tuttavia, la questione si può ormai ritenere superata dal momento che il legislatore, sia pure nell'ambito della normativa relativa alla Iuc, ha chiarito che nei casi di locazione finanziaria «per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna». Alla stessa conclusione è pervenuto, peraltro, anche il ministero dell'Economia e delle Finanze che, nell'ambito delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu per l'anno 2012, individua il momento in cui l'onere torna a gravare sul proprietario in quello di 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna.

© Riproduzione riservata